Associazione Nazionale Comuni Italiani

Sezione Regionale della Sardegna

Cagliari

CONVENZIONE
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE TESSILE
TRA

ANCI SARDEGNA con sede in CAGLIARI, V.LE TRIESTE N. 6 P. Iva 02143310924 rappresentata dal CRISTIANO ERRIU nato a SANTADI il 02/02/1964 e residente IN SINNAI (CA) (qui di seguito per brevità OPERATORE)

E

EUROTESS, o il Soggetto da esso delegato (i Gestori pubblici o gli altri soggetti) con sede IN MONTEMURLO (BR) P. IVA 01827810977 rappresentato da DIDIER FIORAVANTI quale LEGALE R. (qui di seguito per brevità CONVENZIONATO)

PREMESSO

- Che in data ~~XXX~~ 7.3.2016 è stato sottoscritto tra ANCI e CONAU (Consorzio Nazionale Abiti ed Accessori Usati) un PROTOCOLLO D'INTESA.
- Che il suddetto PROTOCOLLO D'INTESA è volto ad incentivare la raccolta differenziata della frazione tessile, ad assicurare una maggiore omogeneità sul territorio nazionale delle condizioni di raccolta della frazione tessile ed incentivarla attraverso la promozione della quantità e della qualità dei materiali raccolti, della corretta gestione e tracciabilità dei rifiuti tessili e della professionalità e qualificazione degli operatori coinvolti.
- Che fra le finalità istituzionali dei Comuni rientra l'incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, riducendo in siffatta maniera il conferimento indifferenziato di materiale che può essere più convenientemente conferito in forma separata.
- Che con apposito ALLEGATO TECNICO, allegato alla presente CONVENZIONE, è stato stabilito di dare attuazione al citato PROTOCOLLO D'INTESA e di fissare le condizioni minime per lo svolgimento del servizio raccolta, avvio a recupero e recupero della frazione tessile presente nei rifiuti urbani.

EUROTESS SRL Cod.Fisc. e P.IVA 01827810977 Via Bisalda, 7/9/11 - 59013 Montemurlo (PO) Numero R.E.A. 47808 Registro Imprese di Prato n. 01827810977 Capitale Sociale € 100.000,00

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1–Definizioni

Ai fini della presente CONVENZIONE i seguenti termini assumeranno, tanto espressi al singolare quanto al plurale, i significati di seguito riportati:

a) ALLEGATO TECNICO: l' Allegato Tecnico relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti da frazione tessile sottoscritto dalle PARTI, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente CONVENZIONE;
b) CONVENZIONATO: il Comune o il Soggetto Gestore da esso delegato, quali ad esempio Consorzi di Bacino o Autorità d'Ambito muniti di DELEGA;
c) CONVENZIONE: il presente accordo sottoscritto tra le PARTI;
d) DECRETO: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, così come successivamente modificato ed integrato;
e) DELEGA: l'atto redatto secondo lo schema tipo allegata alla presente CONVENZIONE, con il quale il Comune autorizza il gestore del servizio, o altro soggetto terzo, alla stipula della stessa;
f) FRAZIONI ESTRANEE: i rifiuti costituiti da materiali non ricompresi nelle tipologie di cui al CER 200110-200111 tessile come definiti nell'ALLEGATO TECNICO
g) FRAZIONE TESSILE: i rifiuti identificati dai codici CER 20.01.10 e 20.01.11;
h) OPERATORI: aziende specializzate nell'ambito della raccolta dei rifiuti provenienti da frazione tessile della presente CONVENZIONE in grado di rispettare condizioni e requisiti dell'ALLEGATO TECNICO;
i) PARTI: l' OPERATORE e il CONVENZIONATO
j) PROTOCOLLO D'INTESA: il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra ANCI e CONAU di cui alle premesse;
k) RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta differenziata, come definita dall'art. 183, comma 1, lett. p) del DECRETO;
l) RECUPERO: le attività previste dal DECRETO;
m) RICICLAGGIO: le attività di recupero di materia;

Articolo 2 -Finalità ed ambito di applicazione

2.1. Finalità della CONVENZIONE , regolamentare i reciproci obblighi e diritti delle parti, nei limiti delle rispettive funzioni istituzionali in attuazione di quanto definito dal PROTOCOLLO D'INTESA e dall'ALLEGATO TECNICO.

Articolo 3- Oggetto della CONVENZIONE

3.1. Le PARTI intendono disciplinare la RACCOLTA DIFFERENZIATA da parte dell'OPERATORE, dei rifiuti derivanti dalla FRAZIONE TESSILE, ai sensi di quanto previsto dal PROTOCOLLO D'INTESA e dal relativo ALLEGATO TECNICO.

3.2. L'ALLEGATO TECNICO descrive le modalità tecniche di esecuzione del PROTOCOLLO D'INTESA e della Presente CONVENZIONE.

Articolo 4- Soggetti aderenti alla CONVENZIONE

4.1. L'elenco dei soggetti aderenti alla presente CONVENZIONE verrà pubblicato sui siti istituzionali di ANCI e di CONAU e tenuto costantemente aggiornato dalle due associazioni.

4.2. La presente CONVENZIONE è aperta alla sottoscrizione di tutti i soggetti interessati che rispondono alle definizioni di operatore e convenzionato di cui all'art.1 e presentino i requisiti previsti dall'ALLEGATO TECNICO.

EUROTESS SRL
Cod.Fisc. e P.IVA 01827810977
Via Brescia, 79/11 - 59013 Montemurlo (PO)
Numero R.E.A. 479608
Registro Imprese di Prato n. 01827810977
Capitale Sociale € 100329.14

Articolo 5- Obblighi a carico del CONVENZIONATO

5.1. Il CONVENZIONATO si impegna a svolgere le attività di propria competenza così come indicate nell' ALLEGATO TECNICO..

5.2. Il CONVENZIONATO si impegna a mettere a disposizione i siti necessari e idonei al posizionamento dei contenitori per la RACCOLTA DIFFERENZIATA della FRAZIONE TESSILE, secondo quanto indicato nell'ALLEGATO TECNICO.

5.3. Il CONVENZIONATO promuoverà forme di informazione e controllo al fine di evitare conferimenti impropri di rifiuti diversi dalla frazione tessile .

Articolo 6- Obblighi a carico dell'OPERATORE

6.1. L'OPERATORE si impegna alla presa in carico della FRAZIONE TESSILE raccolta in maniera differenziata, ed al conferimento della stessa frazione presso l'impianto (Nome: ...; Indirizzo: ...; ecc) debitamente autorizzato e rispondente ai requisiti indicati nell'ALLEGATO TECNICO utilizzando gli stessi mezzi adibiti alla raccolta.

6.2 L'OPERATORE si obbliga espressamente ad effettuare la comunicazione dei dati ottenuti dall'espletamento del servizio oggetto della presente CONVENZIONE, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 5 dell'ALLEGATO TECNICO.

Articolo 7-Contributi e fatturazione

7.1 Il contributo che l'OPERATORE potrà riconoscere al CONVENZIONATO, come riportato nell' ALLEGATO TECNICO, e le modalità di fatturazione sono definite all'atto della stipula della CONVENZIONE alla quale verranno allegati per farne parte integrante.

Articolo 8- Campagna di Comunicazione

8.1. Al fine di perseguire obbiettivi di efficacia, efficienza e qualità delle attività di raccolta, CONAU realizza a livello locale, provinciale e regionale, in collaborazione con i CONVENZIONATI, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti della frazione tessile. Tali interventi saranno finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità e quantità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta. Qualora il CONVENZIONATO intendesse intraprendere di propria iniziativa campagne di comunicazione, i relativi contenuti saranno comunicati all'OPERATORE.

Articolo9 Durata

9.1 La CONVENZIONE acquista efficacia a far data dalla sua sottoscrizione ad opera di entrambe le PARTI e resterà in vigore per 24 mesi.

EUROTESS SRL
Cod.Fisc. e P.IVA 01827810977
Via Brescia, 7/9/11 - 59013 Montemurlo (PO)
Numero R.E.A. 478008
Registro Imprese di Prato n. 01827810977

9.2 Alla scadenza di tale termine la CONVENZIONE si intenderà automaticamente rinnovata, fatta salva la disdetta di una delle PARTI comunicata secondo le modalità indicate ai punti 9.4 e 9.5. A decorrere dalla data di recesso l'OPERATORE sarà sollevato da qualsiasi obbligo di ritiro.

9.3 Nel caso in cui il CONVENZIONATO abbia sottoscritto la CONVENZIONE sulla base di una DELEGA, la durata della CONVENZIONE coincide con quella prevista per la DELEGA.

9.4 Il CONVENZIONATO e l'OPERATORE possono recedere dalla CONVENZIONE dandone preavviso scritto di almeno 90 giorni. Considerate le esigenze di programmazione delle attività di riciclo, il recesso può comunque essere esercitato non prima di sei mesi dalla sottoscrizione della CONVENZIONE.

9.5 Il CONVENZIONATO che ha esercitato il recesso ha facoltà di sottoscrivere nuovamente la CONVENZIONE, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla disdetta e alle condizioni in vigore a tale data.

Articolo10-Cessioni,modifiche, comunicazioni

10.1 Nessuna delle PARTI potrà cedere la CONVENZIONE o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da essa derivanti senza il previo consenso dell'altra PARTE;

10.2 Qualsiasi modifica o integrazione alla CONVENZIONE non avrà efficacia alcuna se non redatta per iscritto e debitamente sottoscritta dai rispettivi Rappresentanti delle PARTI a ciò autorizzati;

10.3 Qualsiasi richiesta, domanda o comunicazione tra le PARTI in merito alla CONVENZIONE dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata personalmente o spedita mediante fax, telegramma o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi:

10.4 E' inoltre previsto che l'OPERATORE, si possa avvalere tramite subappalto, di collaborazioni con Aziende, Cooperative sociali territoriali, da esso designate, per lo svolgimento del servizio diretto.

OPERATORE: XXXXX
CONVENZIONATO: XXXXX

Articolo11Controversie

11.1 In caso di contrasto tra le obbligazioni contenute nella presente CONVENZIONE e quanto previsto nell'ALLEGATO TECNICO, varranno le pattuizioni e i principi stabiliti in questo ultimo atto.

Articolo12-Pattuizioni tra le Parti

12.1 La CONVENZIONE, unitamente all'ALLEGATO TECNICO, costituisce gli accordi intercorsi tra le PARTI in merito alle attività in oggetto e sostituisce ogni eventuale precedente accordo, orale o scritto, eventualmente stipulato tra le PARTI.

12.2 Sono fatti salvi ulteriori o differenti accordi o intese tra le PARTI che comportino condizioni di miglior favore rispetto a quanto contenuto nella presente CONVENZIONE.

EUROTESS SRL
Cod.Fisc. e P.IVA 01827810977
Via Brescia, 7/9/11 - 59013 Montemurlo (PO)
Numero R.E.A. 47808
Registro Imprese di Prato n. 01827810977
Capitale Sociale € 100329,14

Articolo 13 - Tutela della Privacy

13.1 Ai sensi dell'art 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (da qui in avanti il "Codice Privacy"), le PARTI danno atto che il trattamento dei dati Personali è effettuato per le seguenti finalità :
- acquisizione di informazioni preliminari all'instaurazione del rapporto;
- rispetto di obblighi derivanti dalla CONVENZIONE o previsti da leggi (es. obblighi contabili e fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
- gestione del contenzioso.

Il rifiuto a fornire i dati o l'opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto.
Con la sottoscrizione del presente atto le parti acconsentono al trattamento dei propri dati personali e riconoscono reciprocamente il diritto di accesso agli stessi, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la correzione, se incompleti o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, ai sensi degli artt. 7-10 del Codice Privacy approvato con il D.lgs. n.196/2003.

OPERATORE

(Timbro e firma)

CONVENZIONATO

EUROTESS SRL
Cod.Fisc. e P.IVA 01827810977
Via Brescia, 7/9/11 - 59013 Montemurlo (PO)
Numero R.E.A. 47806
Registro Imprese di Prato n. 01827810977
Capitale Sociale € 100329,14

(Timbro e firma)

Cagliari, 21/12/2012

Anci Sardegna - 09123 Cagliari - Viale Trieste, 6 - Tel. 070/669423 - 666798 - Fax 070/660486
e-mail: ancisardegna@tiscalinet.it